

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER.

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Ronzone riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

2. Il Comune eroga un contributo orario alle famiglie diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente nelle modalità di seguito stabilite all'articolo 3.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il contributo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che al compimento del terzo anno di età non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento:

- a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
- b) per almeno 40 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- c) per un massimo di 120 ore per mese.

2. Il contributo corrisponde ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3

Modalità di calcolo del contributo

1. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese derivanti dalla fruizione del servizio Tagesmutter in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie sulla base della valutazione ICEF effettuata sulla base del regolamento comunale per la valutazione della condizione economica familiare, la Giunta comunale stabilirà annualmente, l'entità del contributo economico che sarà determinato, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF riferita alla seguente tabella:

coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13	Contributo massimo
Coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,40	contributo ordinario compreso tra il minimo e il massimo stabiliti annualmente dalla Giunta comunale in maniera inversamente proporzionale al coefficiente ICEF. In questi casi il valore del contributo si ottiene con la seguente formula: contributo orario = ICEF * m + q dove : m = (contrib. max – contrib. min)/(ICEF inf-ICEFsup) q= contributo max – m* ICEF inf Il valore così ottenuto si arrotonda a 0,50.
Coefficiente ICEF superiore a 0,40	Non hanno diritto ad alcun contributo

Il valore del contributo orario sarà ridotto o aumentato di un importo derivante dal rapporto tra la differenza tra trasferimento provinciale e contributo erogato dal Comune rispetto al monte ore di presenza risultante a consuntivo.

3. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruitive. Il contributo non è concesso per le ore non fruitive.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il "nido familiare – servizio *Tagesmutter*" in forma personalizzata, il comune nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di CONTRIBUTO

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali – secondo il modello allegato - entro il 31 gennaio di ogni anno (*in sede di prima applicazione del presente regolamento entro il mese successivo a quello di entrata in vigore dello stesso*) indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F. del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati presentando la domanda unica di agevolazioni nell'ambito del diritto allo studio e dei servizi alla prima infanzia, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il comune provvede alla valutazione delle domande e all'approvazione di una graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di graduatoria sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

3. In caso di esaurimento dei fondi disponibili, si darà corso alle domande pervenute seguendo l'ordine cronologico e fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruitive).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal comune.

Art. 7

Responsabilità del Comune

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER

AL COMUNE DI RONZONE
Via Mendola 18
38010 - RONZONE

DOMANDA DI CONTRIBUTO per SERVIZIO TAGESMUTTER

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.,

Io sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

Nato/a a _____
(luogo) e (provincia o stato estero)

Il _____
(data)

Cod. fisc.: _____, residente a _____

In via _____ fraz. _____

Tel.n. _____ cell.n. _____ e-mail _____

CHIEDO

Di poter beneficiare del **contributo** di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione n **27** del **14.10.2011** per il seguente figlio (o soggetto di cui si ha la legale rappresentanza):

_____ nato/a a _____ il _____
(cognome e nome)

soggetto portatore di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per il quale sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter;

di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni

Oppure

che non ha acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia di riferimento pur avendone fatto domanda (indicare la causa o allegare la dichiarazione della scuola dell'infanzia)

DICHIARO

1. che utilizzerò un servizio di "nido familiare-servizio tagesmutter" erogato da organismo di cui all'art. 2 del succitato regolamento comunale. (l'elenco aggiornato di tali soggetti è depositato presso gli uffici comunali), ovvero _____
2. che usufruirò del servizio "nido familiare-servizio tagesmutter"
 - a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa;
 - b) per almeno 40 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino,
 - c) per un numero di _____ ore mensili (indicare il numero di ore), nel periodo dal _____ al _____;
3. che il bambino non fruisce di altri servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni;
4. di essere a conoscenza che in caso di inosservanza di una delle condizioni di cui ai precedenti punti non sarà erogato il sussidio comunale,

ALLEGO

1. L'ICEF del proprio nucleo familiare in corso di validità presso i Centri di consulenza fiscale accreditati, predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi prima infanzia.
2. la dichiarazione della scuola dell'Infanzia (se ricorre il caso);
3. copia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario ricevente la domanda.

DATA_____

Firma leggibile_____

Informativa ai sensi dell'art. 7 e 8, comma 1, del regolamento comunale:

- " Per ottenere l'erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti, copia della fattura attestante l'avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore effettuate dal bambino presso il nido familiare- servizio Tagesmutter in quel periodo, nonché dichiarazione della cooperativa che le ore fatturate non contengono ore di assenza del bambino dovute a malattia o ad altri motivi, ma solo le ore nelle quali è stato concretamente erogato il servizio al bambino.
- La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi dalla relativa presentazione comporta la non liquidazione del sussidio".
- - Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'art. 2.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati)

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del genitore utente del sussidio; invio comunicazioni al soggetto richiedente;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale /informatico;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento del servizio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di ammissione al sussidio.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che secondo le norme sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetto che sono titolari del diritto di accesso;
5. Il titolare del trattamento è: Comune di Mezzana.
6. Il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.